

## STATUTO CICOF

### **ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita l'associazione CICOF, Comitato Italiano dei Costruttori di Forni Industriali (di seguito denominata "Associazione") tra i costruttori di Forni Industriali ed equipaggiamenti quali:

- ❖ Forni fusori
- ❖ Forni per calce
- ❖ Forni per ceramiche
- ❖ Forni di incenerimento di rifiuti
- ❖ Forni di riscaldamento / trattamento termico
- ❖ Forni industriali generici
- ❖ Accessori, equipaggiamenti ed apparecchiature

### **ART. 2 SEDE**

L'Associazione ha sede in Milano, nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

### **ART. 3 SCOPI**

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindindustriale.

L'associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
- c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati ai fini del miglioramento della produzione;
- d) costituisce rapporti con le altre Associazioni industriali;
- e) assume ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate;
- f) etc

L'associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

**ART. 4 SOCI**

Possono chiedere di aderire all'Associazione:

- a) In qualità di Soci Ordinari: le imprese individuate dall'art. 1.
- b) In qualità di Soci Aggregati: imprese o persone giuridiche che svolgono attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Ordinari.

I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA.

È possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa (di seguito sarà denominata "quota associativa" la somma dei contributi dovuti all'associazione ed alla Federazione ANIMA); sarà calcolata considerando solo il numero di dipendenti che esercita una delle attività identificate dall'articolo 1.

Possono aderire in qualità di soci ordinari all'Associazione tutte le aziende che esercitano in Italia l'attività industriale di cui all'Art. 1.

Possono pure aderire in qualità di soci ordinari all'Associazione tutte le Aziende regolarmente e stabilmente costituite che operano nel mercato nazionale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione all'estero nel settore di competenza dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione dei soci ordinari comporta il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Possono aderire in qualità di "socio aggregato" le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari al settore dei forni industriali.

I soci aggregati partecipano di diritto alle assemblee dell'Associazione e della Federazione ANIMA, ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

**ART. 5 ISCRIZIONE**

Le domande di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice etico di Confindustria.

Le domande d'iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.





L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento sia votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

## **ART. 6 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI**

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 5. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

## **ART. 7 CONTRIBUTI**

Le aziende associate devono versare le contribuzioni deliberate annualmente dall'Assemblea dell'Associazione (quota annuale) e le quote annuali di ANIMA. Con la data d'iscrizione si determina l'obbligo del pagamento delle contribuzioni stesse.

Tutti i versamenti devono essere effettuati direttamente alla federazione ANIMA che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza.

## **ART. 8 SETTORI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione può organizzarsi in più settori merceologici.

Qualora ci fosse la necessità ogni settore può organizzarsi al proprio interno nel modo che ritiene meglio adeguato a raggiungere i propri scopi, e decide sulle iniziative riguardanti i prodotti ed i mercati di propria competenza, con la sola preoccupazione di verificare l'interesse degli altri settori alle medesime iniziative, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse associative, nonché quelle messe a disposizione dalla Federazione.

Questo compito sarà svolto dalla Segreteria dell'Associazione e queste iniziative settoriali dovranno essere approvate di volta in volta dal Presidente.

Per raggiungere scopi comuni a tutti i settori possono essere costituite Commissioni idonee ad affrontare specifiche iniziative.

Sono di competenza dell'associazione:



- a) l'elaborazione di norme tecniche, lo studio dei mercati, dei canali commerciali, dei problemi legali del settore;
- b) la collaborazione con gli organi competenti ad emanare norme di interesse per l'attività del settore;
- c) la partecipazione ai tavoli di lavoro dell'associazione europea di riferimento e degli organi istituzionali a cui questo settore fa riferimento;
- d) la promozione del lavoro dell'associazione verso imprese non ancora associate e la promozione del prodotto nei confronti dei clienti;
- e) lo sviluppo di iniziative con lo scopo di promuovere la conoscenza delle potenzialità dei prodotti e delle tecniche di impiego degli stessi.
- f) la realizzazione e partecipazione a iniziative promozionali (fiere, seminari, convegni, pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti enti governativi.
- g) etc

## **Art. 9 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (ove costituito);
- il Presidente;
- il Consigliere Tesoriere.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa, non possono essere assunte dai soci aggregati

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, ove costituito, durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi tranne il caso in cui la rielezione venga richiesta dall'unanimità dell'assemblea o nel caso non vi siano altri candidati.

## **Art. 10 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum (anche via mail).

Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria.

Ad ogni Socio Ordinario spetta un voto.

I soci aggregati possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere eletti a cariche associative.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate o quando ne sia fatta richiesta dal Segretario Tecnico.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.



Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni socio può delegare ad un altro socio il proprio diritto di voto; nessun socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

### **Art. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha il compito:

- a) di trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo, ove costituito;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano alcuni/tutti i settori dell'Associazione;
  
- d) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo, ove costituito;
- e) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni.
- f) Nominare i Consiglieri.

### **Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono membri del Consiglio Direttivo, ove costituito, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed eventualmente i consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, ove costituito, almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo, ove costituito, è validamente costituito quando siano presenti almeno due dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo, ove costituito, ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non rispondono alle convocazioni per tre volte consecutive.

### **Art. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, ove costituito:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea le quote da pagare per l'adesione a ciascuno dei settori;
- c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e) nomina il Consigliere Tesoriere che coincide, tranne candidature ad hoc, al Presidente;



f) nomina tra gli associati candidati o tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, ove costituito, è composto da un minimo di 2 (qualora sia composto solo dal Presidente e dal Vice Presidente) a un massimo di 6 membri. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione assumono automaticamente la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Direttivo, mentre gli altri 0/4 Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete in particolare la formazione di commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati con la definizione dei relativi compiti, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

#### **Art. 14 IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ove costituito;
- d) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea ;
- e) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- f) è di diritto Consigliere dell'ANIMA, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ove costituito.
- g) ricopre la carica di Consigliere Tesoriere

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto due volte. Al Presidente, che abbia coperto la carica per due mandati consecutivi e continui ad operare nel settore, viene riconosciuto il titolo di Presidente Onorario ed il diritto di partecipare, come componente non votante, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ove costituito.

#### **ART. 15 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente viene proposto dal Presidente e nominato dall'Assemblea. Le candidature sono comunque aperte a tutti i soci. Dura in carica per due anni e può essere rieletto due volte.

#### **Art. 16 CONSIGLIERE TESORIERE**

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo.

Predisporre il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo.





**Art. 17 SEGRETERIA**

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Coordina le iniziative dell'associazione.

Il Segretario assiste il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti. Il Segretario Tecnico provvede, sotto la vigilanza del Presidente, alla organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi, e alla loro trascrizioni in appositi registri.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

**Art. 18 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Tutte le cariche sono gratuite. La durata in carica è biennale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**ART. 19 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata appositamente per deliberare in merito.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea darà indicazione dei contributi ancora accreditati all'Associazione che non possono in alcun modo essere ridistribuiti tra gli associati.

Approvato dall'Assemblea il 20.4.2011

Firma Presidente in carica

 **IL FORNI INDUSTRIALI  
BENDOTTI S.p.A.**

Sigla Segreteria

